



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 364/DecA/6 DEL 15.02.2017

Oggetto: **aiuto all'impresa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. per far fronte ai danni causati dall'evento eccezionale riconosciuto con decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014. Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 - Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2014, n. L 369.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

- VISTA** la Legge regionale n. 13 del 08/08/2006 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 77 del 7 dicembre 2016 Prot. n. 21078, avente ad oggetto "Accoglimento dimissioni Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed assunzione, in via provvisoria, delle funzioni da parte del Presidente della Regione";
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il Decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014 "Declaratoria della eccezionalità della moria che ha interessato l'allevamento di ostriche della specie *Crassostrea gigas* dello Stagno di San Teodoro nei mesi di aprile-maggio 2013";

CONSIDERATO che con il Decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014 è stato riconosciuto il carattere eccezionale della moria che ha interessato, nei mesi di aprile-maggio 2013, oltre il 50% del prodotto dell'allevamento condotto nello Stagno di San Teodoro provocando un danno di entità superiore al 30% del fatturato medio aziendale, a carico dell'impresa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro;

CONSIDERATO inoltre che il Decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014, al fine di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva della società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l., autorizza la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, per far fronte ai danni causati dall'evento eccezionale;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 1388/2014 è applicabile al caso in questione in quanto l'art. 46 precisa che lo stesso regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore, qualora detti aiuti soddisfino le condizioni previste;

CONSIDERATO infine che l'aiuto previsto dal Decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014 soddisfa le condizioni di cui al capo I del Regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III, in particolare l'articolo 39, dello stesso regolamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

DECRETA

- ART. 1 Al fine di compensare la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l (molluschicoltore) dei danni subiti a seguito della mortalità di massa eccezionale che ha interessato l'allevamento di ostriche della specie *Crassostrea gigas* condotto nello Stagno di San Teodoro nei mesi di aprile-maggio 2013 (tasso di mortalità del prodotto superiore pari al 50%), evento eccezionale riconosciuto con decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014, è istituito un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 - Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2014, n. L 369. Le condizioni per accedere all'aiuto sono descritte nell'allegato parte integrante del presente decreto.
- ART. 2 Il presente Decreto è immediatamente esecutivo.
- ART. 3 Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

L'Assessore
Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
n. 364/DecA/6 del 15.02.2017

Aiuto all'impresa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. per far fronte ai danni causati dall'evento eccezionale riconosciuto con decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014. Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 - Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2014, n. L 369. Disposizioni attuative.

INDICE

1. Campo di applicazione	6
2. Condizioni per accedere all'aiuto	6
3. Importo dell'aiuto, intensità e localizzazione finanziaria	6
4. Cumulo	6
5. Obblighi del beneficiario	7
6. Soggetto responsabile dell'attuazione	7
7. Presentazione della domanda di contributo	7
8. Pubblicazione e informazione	7
9. Controllo	8
10. Altre Disposizioni	8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

1. Campo di applicazione

Il presente aiuto è concesso al fine di compensare la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l (molluschicoltore) dei danni subiti a seguito della mortalità di massa eccezionale che ha interessato l'allevamento di ostriche della specie *Crassostrea gigas* condotto nello Stagno di San Teodoro nei mesi di aprile-maggio 2013 (tasso di mortalità del prodotto superiore pari al 50%), evento eccezionale riconosciuto con decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014.

2. Condizioni per accedere all'aiuto

L'aiuto individuale di cui al punto 1 non è concesso se viene accertato da Argea Sardegna che la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.

Per poter accedere all'aiuto la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l deve rispettare i requisiti per poter beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. L'aiuto non può essere concesso se Argea accerta che l'operatore interessato non è ammissibile al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento (UE) n. 508/2014.

3. Importo dell'aiuto, intensità e localizzazione finanziaria

L'aiuto soddisfa le condizioni di cui agli articoli 46 e 56 del Regolamento (UE) n. 508/2014, l'importo non supera, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. Per il caso specifico, ai sensi dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014, punto 2, lettera e) l'intensità dell'aiuto è pari al 100%.

L'importo massimo dell'aiuto è di euro 202.702,69, sovvenzione diretta, pari al 100% del danno accertato.

Le risorse necessarie per finanziare l'aiuto sono quelle relative al Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca.

4. Cumulo

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione. Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

Assicuratrici unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto applicabile in base al Regolamento (UE) 1388/2014.

L'aiuto non può essere cumulato con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III del Regolamento (UE) 1388/2014.

5. Obblighi del beneficiario

Durante il periodo di concessione dell'aiuto, il beneficiario deve rispettare le norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo l'Amministrazione constata che il beneficiario non ha rispettato tali norme, l'aiuto percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

6. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dalla normativa di riferimento.

7. Presentazione della domanda di contributo

Argea Sardegna provvede a comunicare all'impresa interessata i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di indennizzo.

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento.

La richiesta di aiuto può essere presentata solo dopo che il Servizio pesca e acquacoltura abbia provveduto agli adempimenti di cui al punto 8.

8. Pubblicazione e informazione

Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito istituzionale, sito tematico "SardegnaEuropa", sezione "Aiuti di Stato":

- 1) informazioni sintetiche sull'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 1388/2014;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

- 2) testo integrale della misura di aiuto;
- 3) informazioni di cui all'allegato III del Regolamento (UE) 1388/2014.

Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale trasmette alla Commissione la seguente documentazione:

- (a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sull'aiuto oggetto delle presenti disposizioni attuative nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 1388/2014, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- (b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹, in formato elettronico, sull'applicazione del Regolamento (UE) 1388/2014, contenente le informazioni indicate nel Regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il Regolamento (UE) 1388/2014 si applica.

9. Controllo

Al fine di consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014, l'Agenzia Argea conserva registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui allo stesso Regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto.

10. Altre Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai Regolamenti (UE) n. 1388/2014 e n. 508/2014.

L'Assessore
Francesco Pigliaru

¹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).